

La manovra 2007. Partito alla Camera l'iter di conversione del Dl che accompagna la Finanziaria

Collegato con ritocchi ridotti

Accordo nelle commissioni per contenere gli emendamenti

Gianluca Di Donfrancesco
ROMA

Primi passi in Parlamento per il decreto legge collegato alla Finanziaria. Ieri, le commissioni Finanze e Bilancio della Camera hanno avviato l'iter di conversione del provvedimento (il decreto legge 262/06), al quale il Governo ha affidato le misure più urgenti. Come quelle contro l'evasione fiscale, la pseudo-imposta su successioni e donazioni e il giro di vite sulla tassazione delle auto aziendali.

Le commissioni si sono date appena due giorni per presentare gli emendamenti (il termine scade già domani), in modo da iniziare le operazioni di voto lunedì e inviare il provvedimento all'esame della Camera giovedì 19. Maggioranza e opposizione avrebbero poi raggiunto un accordo per contenere il numero degli emendamenti, che secondo il relatore Laura Fincato dovrebbero essere al massimo 300. Il Governo ha già fatto capire di essere disposto a recepire alcune richieste di correzioni: i punti sui quali si sta lavorando sono stock option, auto aziendali, Catasto e imposta di successione. Pro-

prio su quest'ultima, secondo il presidente della commissione Finanze della Camera, Paolo Del Mese, potrebbe esserci la maggiore disponibilità ad alleggerire la stretta. Con l'Udeur intenzionata a chiederne la soppressione.

Sempre ieri, l'assemblea di Montecitorio ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità sul decreto legge, presentate da Forza Italia e Lega.

Secondo le nuove stime presentate ieri dal Governo, il provvedimento dovrebbe ridurre di quasi 4 miliardi nel 2007 l'indebitamento netto della Pa (quello valido per i parametri di Maastricht).

Intanto, qualche critica arriva dal Servizio bilancio della Camera. A partire dal gettito collegato all'aumento delle imposte ipo-catastali e di registro su successioni e donazioni. La misura dovrebbe garantire 54 milioni di entrate già per il 2006, che passerebbero a 241 nel 2007, fino a raggiungere quota 319 milioni dal 2008. Ma i tecnici della Camera giudicano insufficienti i dati forniti dalla relazione tecnica e temono che gli effetti siano stati sovrastimati.

Ce n'è anche per le misure

sulla lotta all'evasione. Tanto per cominciare «non risulta chiaro a quali interventi normativi sia da ricondurre specificatamente l'effetto di gettito conseguente alle maggiori imposte accertate e riscosse». La relazione tecnica che accompagna il provvedimento sembra riferirsi anche a effetti collegati a disposizioni del decreto legge Visco-Bersani (223/06). Un approccio scorretto, secondo i tecnici della Camera, perché, trattandosi di norme già in vigore, il loro effetto dovrebbe essere già scontato nei saldi.

Non convince poi la scelta di inserire già nel bilancio del 2007 effetti pari a quelli attesi a regime, visto che la stessa relazione tecnica valuta che il 10% delle riscossioni avvenga l'anno dopo quello dell'accertamento. Sembra pertanto improbabile che, nell'ultimo scorcio del 2006, il Fisco possa ottenere effetti pari a quelli di un intero anno di controlli.

Nemmeno il gettito legato al potenziamento della riscossione (1,2 miliardi) si salva dalla perplessità del Servizio bilancio, perché sembra non considerare gli oneri a carico della Pa che lo stesso potenziamento comporta.

Gli effetti

3.972 milioni

Minor indebitamento
Il decreto legge collegato alla Finanziaria 2007 (Dl 262) ridurrà, secondo le stime presentate ieri dal Governo, di 3,97 miliardi l'indebitamento netto della Pa (quello preso in considerazione da Bruxelles per il rispetto dei parametri di Maastricht).

972,2 milioni

La lotta all'evasione fiscale
È la dote che il Governo si attende (sempre in termini di minor indebitamento) per il 2007 dalle misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale. Ma altri 1.523 milioni dovrebbero arrivare dal recupero della base imponibile

1.200 milioni

Riscossione
È quanto il Governo punta a incassare nel 2007 con il potenziamento della riscossione

Lacunosa anche la parte dedicata all'esenzione dal bollo per le auto euro 4 ed euro 5. Secondo i tecnici «non è chiaro se l'agevolazione sia applicabile a tutte le vetture acquistate, solo nei casi di sostituzione di un veicolo euro 1 o euro 0.

Infine, cartellino giallo alle norme sulle autostrade, che, tra l'altro, aumentano gli adempimenti a carico dell'Anas. I tecnici invitano il Governo ad analizzare i possibili costi per lo Stato dei nuovi meccanismi di finanziamento delle attività di vigilanza da parte della società.

Vanno poi «attentamente valutati» i costi che potrebbero ricadere sulla stessa società (e quindi sui saldi del comparto Pa in cui è attualmente inclusa), quando, se un concessionario non aderirà alla convenzione unica, l'Anas dovrà farsi carico delle sue attività, dipendenti inclusi.

www.ilsolo24ore.com
Nello speciale dedicato alla Finanziaria 2007 tutti gli effetti dei cambiamenti per le auto aziendali

Necessario aggiornare anche i termini dei piani in corso

Rischio doppio prelievo sulle nuove stock option

Michele Procidà
Benedetto Santacroce

Il decreto legge collegato alla Finanziaria corregge il regime fiscale delle stock option, appena ridisegnato dalla legge 248/06 («Il Sole-24 Ore» del 2 ottobre), con l'obiettivo di continuare a premiare l'impiego come strumento di fidelizzazione, ma non come premio o fonte di compensi straordinari. Le modifiche appena varate, tuttavia, creano tre problemi.

I piani in corso

Il primo nasce dalla previsione che il regime di favore accordato alle stock option è applicabile, fra l'altro, a condizione che l'opzione sia «esercitabile» non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione. Sembrerebbe necessaria una previsione espressa in tal senso, contenuta nel piano. Tuttavia, i piani approvati prima del 3 ottobre 2006 possono prevedere termini più brevi, addirittura, non prevederne affatto.

Le soluzioni sono due: dare rilevanza, per i piani in corso, al concreto esercizio, consentendo di interpretare «esercitabile» anche con esercitata, ovvero consentire la modifica dei piani per recepire la condizione prevista dalla nuova normativa (analogamente a quanto consentito dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 212/E/01).

La seconda soluzione potrebbe, però, non essere percorribile, ad esempio per ragioni giurisdizionali o di relazioni industriali, con un peggioramento di trattamento per quei lavoratori che abbiano comunque esercitato l'opzione dopo il triennio dall'assegnazione. Una penalizzazione del tutto irragionevole rispetto agli obiettivi della disposizione.

La doppia imposizione

Il secondo problema discende dall'ulteriore condizione secondo cui il regime di favore è applicabile sempre che il beneficiario mantenga, per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione, un investimento nei titoli oggetto di opzione, non inferiore alla

differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto. Altrimenti, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo di imposta in cui avviene la cessione o la costituzione in garanzia.

Può quindi verificarsi che un lavoratore rivenda la parte delle azioni fino a concorrenza del prezzo pagato per l'acquisto, realizzando così un capital gain soggetto a imposta sostitutiva (12,5%). Nel quinquennio successivo, poi, venda le restanti azioni rimanendo soggetto all'Irpef su tutto il differenziale tra prezzo pagato e valore normale all'atto dell'acquisto. Di conseguenza, il primo capital gain verrebbe ad essere assoggettato sia all'imposizione sostitutiva che all'Irpef (come evidenziato nell'esempio in tabella), in violazione del principio

che vieta le doppie imposizioni (articoli 163 del Tuir e 67 del Dpr 600/1973).

La soluzione sarebbe quella di consentire lo scomputo dell'imposta sostitutiva dall'Irpef. L'autonomia (relativa) tra i due tributi non dovrebbe però costituire un ostacolo poiché una compensazione di questo genere è già stata prevista dall'articolo 5, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 461/1997.

Le minusvalenze

Il terzo problema, infine, deriva dal fatto che il lavoratore potrebbe decidere di vendere le restanti azioni nel quinquennio a un prezzo inferiore rispetto al valore normale alla data dell'acquisto. La mancata previsione che il reddito di lavoro dipendente va ridotto dell'eventuale minusvalenza comporta una penalizzazione irragionevole alla luce degli obiettivi della disposizione.

L'esempio

Azioni spettanti	1.000
Prezzo unitario di esercizio dell'opzione	4 €
Prezzo di esercizio totale (1.000 x 4)	4.000 €
Valore normale unitario	7,5 €
Valore normale totale (1.000 x 7,5)	7.500 €
Plusvalenza	3.500 €
Azioni negoziabili nel quinquennio (4.000:7,5)	533
Restanti azioni (3.500:7,5)	467
Imposta sul capital gain su azioni negoziabili nel quinquennio (7,5-4) x 533 x 12,5%	233,18 €
Irpef su vendita restanti azioni nel quinquennio (7,5-4) x 1.000 x 43%	1.505 €
Imposta sul capital gain su restanti azioni vendute a 8 euro (8-7,5) x 467 x 12,5%	29,18 €
Doppia imposizione su capital gain su 533 azioni 533 x 3,5 x 43% + 233,18	1.035,34 €

In un documento prime indicazioni del Notariato sulle nuove disposizioni

Controlli circoscritti sulle successioni

Angelo Busani

Il consiglio del notariato detta le prime indicazioni sul decreto legge 262/06 in un documento diffuso in questi giorni.

In relazione alla base imponibile delle donazioni immobiliari, il tema è la definizione del valore cui si applicano le nuove aliquote dell'imposta di registro sulle donazioni. Anche dopo il Dl 262, resta in vigore l'articolo 14 della legge 381/2001, per il quale «le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni e determinazione della base imponibile, già vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si intendono

non riferite all'imposta dovuta» per le donazioni. Quindi sono ancora applicabili gli articoli 56 e 34 del decreto legislativo 346/90, che limitano il potere di accertamento del Fisco qualora siano dichiarati valori uguali o superiori a quelli risultanti dal Catasto (salvo che per i terreni edificabili e i fabbricati non dotati di rendita catastale).

Per la base imponibile dei trasferimenti immobiliari per successione resta la disciplina della valutazione catastale e quindi la non accertabilità dei valori dichiarati in misura pari o maggiore a quella che si ottiene multipli-

cando le rendite catastali per i coefficienti di aggiornamento. A questi valori si applicano le nuove aliquote dell'imposta di registro. Per l'imponibile per le imposte ipo-catastali si segue la regola generale: la base è quella determinata ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro.

In rapporto ai trasferimenti di aziende e di partecipazioni societarie, l'imponibile è dato dal valore del patrimonio netto contabile, senza rivalutare i beni che compongono l'azienda in base al reale valore. Lo stesso vale per le quote e azioni di società non quotate. Per i titoli quotati, invece, si

assume come imponibile la media dei prezzi di compenso o dei prezzi nel trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata dei diecimila e degli interessi di seguito maturati.

Per il coacervo di precedenti donazioni, la nuova legge dispone una franchigia di 100mila euro per i trasferimenti (per successione o donazione) tra coniugi e parenti in linea retta di beni diversi dagli immobili prima di applicarle la nuova aliquota del 4 per cento. Per evitare la moltiplicazione della franchigia mediante una pluralità di donazioni, negli atti di donazione, negli altri atti a titolo

gratuito e in quelli a titolo oneroso stipulati tra coniugi e parenti in linea retta aventi per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante devono essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge e dei parenti in linea retta.

La franchigia non è prevista quando il trasferimento avviene tra soggetti diversi dai coniugi e dai parenti in linea retta. In caso di immobili, invece, il trasferimento è esente da imposta se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta mentre, negli altri casi, è tassato con aliquote applicabili all'intero valore trasferito, cioè senza la previsione di alcuna franchigia e quindi senza la necessità del meccanismo di coacervo.

Your potential. Our passion.™
Microsoft

“Produzione e previsione della domanda sono davvero integrate”

QUESTA È UNA GESTIONE DYNAMICS

Le dinamiche da affrontare in un'azienda sono infinite. Tienile tutte sotto controllo con Microsoft Dynamics.

Una famiglia di soluzioni business potenti e flessibili per la catena logistica della tua azienda, la gestione finanziaria e le relazioni con il cliente: tutto questo è Microsoft Dynamics. Imparare a utilizzarle è intuitivo e ancora più semplice grazie all'interfaccia familiare e all'integrazione con le altre soluzioni Microsoft. Per saperne di più, visita il sito microsoft.com/microsoftdynamics

Financial Management
Customer Relationship Management
Supply Chain Management

Microsoft Dynamics

© 2006 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società.